



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, al comma 1, dispone che: *“Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, adottato in attuazione del predetto articolo 15 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c), ai sensi del quale: *“c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società”*;

VISTO l'articolo 3 del predetto decreto, ai sensi del quale: *“I criteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, si applicano alla gestione delle partecipazioni detenute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia”*;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

CONSIDERATO che la finalità del predetto decreto, come determinata dal citato articolo 15 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è quella di tutelare la terzietà e l'indipendenza dei gestori di trasporto di gas e di trasmissione di energia elettrica, dai produttori e fornitori di gas e energia elettrica, conformemente al modello di separazione proprietaria definito dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE;

RILEVATO che il citato articolo 2, comma 2, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, sulla base di una lettura testuale della disposizione, non appare coerente con le predette finalità nella misura in cui risulta idoneo ad introdurre un divieto assoluto per coloro che rivestono posizioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Eni S.p.A. di

ricoprire cariche nei consigli di amministrazioni delle società da loro controllate, indipendentemente dalla attività da esse svolte;

CONSIDERATA la necessità di garantire che la portata del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, in combinato disposto con l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia pienamente coerente rispetto alle finalità della normativa in materia di separazione proprietaria nei settori dell'energia elettrica e del gas ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, assicurando per questa via la certezza dei rapporti giuridici sottesi ed evitando limitazioni alla libertà d'impresa delle società coinvolte non proporzionate agli scopi legislativamente stabiliti;

RITENUTA, pertanto, la necessità di modificare, limitatamente al profilo evidenziato, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, al fine di chiarire la portata del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c);

SENTITA l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la quale ha espresso il proprio parere con provvedimento n.390/2019/I del 26 settembre 2019;

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del DPCM 25 maggio 2012)

1. Al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di garantire che la portata del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 sia pienamente coerente rispetto alle finalità della normativa in materia di separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, la lettera c) del predetto articolo 2, comma 2, è sostituita dalla seguente:

“c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. o Terna S.p.A. e loro controllate, ove operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed abbiano un rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con società operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica, in SNAM S.p.A., TERNA S.p.A., e loro controllate operanti nel settore del trasporto del gas naturale o nella trasmissione di energia elettrica, non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società”.

Roma, 15 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI